



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

AGNANA CALABRA – BIVONGI – CAMINI – CANOLO – CAULONIA – GIOIOSA JONICA – GROTTERIA –
MAMMOLA – MARINA DI GIOIOSA JONICA – MARTONE – MONASTERACE – PAZZANO – PLACANICA – RIACE –
ROCCELLA JONICA – S. GIOVANNI DI GERACE – SIDERNO – STIGNANO – STILO.

COMUNE CAPOFILA CAULONIA

AVVISO PUBBLICO

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL
"CAREGIVER" FAMILIARE PER GLI ANNI 2018 - 2019 E 2020.

DECRETO MINISTERIALE 27 OTTOBRE 2020 –

DELIBERA DI GIUNTA REGIONE CALABRIA N. 565/2021 E D.D.G. N. 13814/2021

Approvato con determina n. 88 del 31/05/2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Premesso che:

- il Comune di Caulonia è Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale ai sensi della Legge Quadro 328/2000 e s.m.i. e della Legge Regionale 23/2003 e s.m.i., comprendente i Comuni di Agnana Calabria, Bivongi, Camini, Canolo, Caulonia, Gioiosa Ionica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Roccella Jonica, San Giovanni di Gerace, Siderno, Stignano, Stilo, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- le funzioni tecnico-strumentali, di gestione, coordinamento e monitoraggio dell'Ambito Territoriale Sociale sono poste in capo all' "Ufficio di Piano", gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto da risorse umane individuate nell'ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale;

Richiamata la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali dei Comuni del Distretto Nord 1, con Caulonia Comune capofila, approvata dall'Assemblea dei Sindaci dei 19 Comuni e dal Consiglio Comunale di Caulonia con atto deliberativo n. 27 del 21.04.2017;

Visti:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)", così come modificata con legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2020" e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo per il

- sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” con una dotazione di 20 milioni di euro destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- L’art. 1, comma 255, della citata legge 205/2017, il quale definisce *caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;*
- Il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2021, con il quale si è ritenuto prioritario e necessario intervenire a sostegno, nell'immediato, della figura del caregiver familiare, così come individuata dall’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal sopra citato art. 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, per interventi a carattere sperimentale anche tenuto conto della contingente situazione emergenziale;
- il Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. 2411 del 08/03/2022 pubblicato sul BURC n. 39 in data 9 marzo 2022 di approvazione del Piano di Zona dell’ATS di Caulonia;

Richiamati in particolare:

- il comma 2 dell’Art. 1 del Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2020, laddove viene stabilito che le risorse finanziarie sono destinate alle Regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare dando priorità:
 1. ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto;
 2. ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
 3. a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;

Tenuto altresì conto:

- delle indicazioni di cui alle “Linee di Indirizzo Regionali”, approvate con Deliberazione di Giunta n. 565 del 18/12/2021;
- del D.D.G. n. 13814/2021 “Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del “caregiver” familiare per gli anni 2018 - 2019 e 2020. Decreto ministeriale 27 ottobre 2020 - accertamento e impegno a favore degli Ambiti Territoriali della Regione”, con il quale sono state altresì assegnate all’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia risorse pari ad € 84.759,77;
- della tempistica stabilita dalla nota della Regione Calabria Prot. n. 206984 del 02/05/2022, Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del “Caregiver” familiare per gli anni 2018-2019 e 2020. Decreto Ministeriale 27 Ottobre 2020 -Delibera di Giunta n. 565/2021 e Decreto Dirigenziale n. 13814/2021. Riavvio Attività;

Tutto ciò premesso e considerato

RENDE NOTO

Che l'Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, in attuazione del Decreto Ministeriale 27 Ottobre 2020, della Delibera di Giunta Regione Calabria n. 565/2021 e del Decreto Dirigenziale n. 13814/2021, intende concedere i relativi contributi secondo le finalità, i criteri e le modalità di seguito stabilite.

Art. 1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI

Obiettivo prioritario è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, che, unito anche ad altre risorse per la non autosufficienza finalizzate all'assistenza domiciliare, consentano risposte omogenee sul territorio regionale e nello specifico dell'Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso centrato sulla persona e sui familiari.

Art. 2 DESTINATARI

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo, sono i caregiver familiari, come definiti dalla L. 205/2017, dando priorità agli interventi nei confronti di:

1) caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016: "Persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a)	persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS) ≤ 10 ;
b)	persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c)	persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala <i>Clinical Dementia Rating Scale</i> (CDRS) ≥ 4 ;
d)	persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala <i>ASIA Impairment Scale</i> (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e)	persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala <i>Medical Research Council</i> (MRC), o con punteggio alla <i>Expanded Disability Status Scale</i> (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di <i>Hoehn e Yahr mod</i> ;
f)	persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g)	persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h)	persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala <i>Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation</i> (LAPMER) ≤ 8 ;
i)	ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

2) caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;

- 3) presenza di programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.**

Art. 3 REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare la domanda per l'accesso al "budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare" della persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza le persone che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di accesso:

1) Caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016

La condizione di disabilità gravissima è accertata in sede di valutazione multidimensionale dalla UVMD del territorio di residenza della persona con disabilità, ai sensi della DGR (638/2018) "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime". Nei casi in cui la stessa sia già stata accertata precedentemente, la UVMD può valutare di non procedere a un aggiornamento.	<u>Criteri di priorità:</u> - caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse; - caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali; - caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33; - caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali (nucleo familiare composto da un solo genitore).
---	---

Fermo restando le priorità sopra elencate, non è in alcun modo precluso l'accesso ai contributi a favore delle persone con disabilità o non autosufficienti, qualora si dovesse successivamente verificare una disponibilità in tal senso.

2) Caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali

Il mancato accesso alle strutture residenziali dovrà essere comprovato dalla UVMD o UVM che ha in carico la persona con disabilità o non autosufficiente.	<u>Criteri di priorità:</u> - caregiver di persone che non hanno avuto altre risposte assistenziali, quali ad esempio il contributo previsto dall'avviso per il sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia, a valere sui fondi erogati dalle ASP in merito alle disabilità gravissime; - caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33; - caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali composti da un solo genitore.
---	---

3) Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita

Il percorso di deistituzionalizzazione è affidato alla presa in carico da parte della UVM-UVMD e alla definizione di un progetto personalizzato ed individuale di permanenza al domicilio.	<u>Criteri di priorità:</u> - caregiver di persone che non sono inserite nei percorsi di deistituzionalizzazione per il Dopo di noi; - caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33; - caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali.
--	--

Tutti gli interventi sono finalizzati a supportare l'attività di cura e assistenza alla persona presso il proprio domicilio. Non rientrano in tale ambito di finanziamento gli interventi a persone ricoverate in strutture residenziali.

Può essere fatta eccezione per la permanenza della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale per brevi periodi (comunque non superiori a 60 giorni di ricovero o 90 giorni nei casi di ricovero nel modulo specialistico Alzheimer delle RSA) e durante il quale il contributo è sospeso.

Ulteriori requisiti:

- a) essere caregiver di persone di cui ai punti 1, 2 e 3 che, al momento della domanda, siano in vita e residenti in Calabria;
- b) essere residenti in uno dei Comuni che afferiscono all'ATS di Caulonia;
- c) essere persona che assiste e si prende cura del coniuge dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- d) essere:
 - d1. cittadino italiano;
 - oppure
 - d2. cittadino comunitario;
 - oppure
 - d3. cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
- e) avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;
- f) avere acquisito il consenso della persona assistita, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore, così come da modello ALLEGATO A;
- g) prestare attività di assistenza continua, svolta presso l'abitazione della persona assistita.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere attestata mediante l'apposito modello "Allegato A" reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

L'amministrazione comunale ricevente la domanda, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

Criteri secondari per l'accesso al budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare

Nel caso di un numero di richieste di contributo superiori alla dotazione finanziaria si rende necessario declinare ulteriori criteri di priorità che rendano oggettiva la selezione dei richiedenti la misura.

La ratio dei suddetti criteri è, pertanto, quella di individuare, tra le domande che abbiano superato positivamente la fase istruttoria riferita ai soli requisiti di accesso, i casi che si trovino in contesti più fragili in quanto esposti al disagio sociale, a precarie condizioni di lavoro, a maggiori carichi di lavoro di cura e a maggiore fragilità economica.

A tal fine, le domande di accesso alla misura saranno ordinate, ai fini della formulazione della graduatoria degli aventi diritto sulla base dei sotto riportati criteri.

La griglia di valutazione che consente di attribuire un punteggio massimo di 60 pp. è così articolata:

CRITERIO 1 - ISEE NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER (come desumibile da certificazione ISEE in corso di vigenza)

Indicatore di attribuzione del punteggio	MASSIMO PUNTI 30
<i>ISEE $\leq$ 5.000,99 euro</i>	30
<i>ISEE da 5001,00 a 15.000,99</i>	20
<i>ISEE da 15.001,00 a 30.000,00</i>	10
<i>ISEE $\geq$ da 30.000,01</i>	0

CRITERIO 2 - CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER - (il punteggio sarà assegnato alla situazione prevalente)

Indicatore di attribuzione del punteggio	MASSIMO PUNTI 30
<i>nucleo familiare con almeno un disabile (art. 3 comma 3 L. 104/1992) ulteriore rispetto al disabile gravissimo assistito</i>	30
<i>nucleo familiare composto esclusivamente da caregiver familiare e dal disabile gravissimo NA</i>	30
<i>nucleo familiare non ricadente nei casi precedenti con almeno un minore diverso dal disabile gravissimo assistito</i>	20
<i>nucleo familiare con almeno una persona anziana ($\geq$ 65 anni) diverso dal disabile gravissimo assistito</i>	10

ART. 4 CONTRIBUTO ECONOMICO

A seguito della valutazione della condizione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte della équipe valutativa multidisciplinare e sulla base delle risorse disponibili, può essere attivato a favore del caregiver familiare l'erogazione di un contributo economico mensile di euro 400,00.

Fermo restando le priorità di accesso al contributo, gli interventi economici previsti non sono sostitutivi o compensativi, ma aggiuntivi e complementari agli accessi a domicilio di personale sanitario (medici specialisti, terapisti, infermieri, OSS) e sono compatibili con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità o non autosufficiente, compresa la frequenza di un centro diurno.

Il contributo sarà riconosciuto al beneficiario per un numero minimo di due mesi ed un massimo di 12. In ogni caso in presenza di altri contributi, la somma di euro 400,00 può essere ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Tale tetto è ridotto a euro 1.000,00 mensili quando la persona è già beneficiaria di un *assegno di cura*, finalizzato a sostenere le funzioni assistenziali dei genitori che si assumono in proprio l'onere dell'assistenza alla persona di minore età con disabilità gravissima.

All'esito dell'istruttoria, sino alla concorrenza delle somme disponibili, sulla base del numero di istanze ricevute sarà determinato il massimo numero dei mesi per i quali ad ogni beneficiario potrà essere riconosciuto il contributo. Le eventuali economie potranno essere redistribuite agli aventi diritto proporzionalmente; l'importo massimo riconoscibile sarà di euro 4.800,00 per istanza.

Nel caso di insufficienza per l'ultimo caregiver in graduatoria l'importo verrà riconosciuto per la somma disponibile.

Il contributo economico è da intendersi nei termini di assegno di cura poiché finalizzato a sostenere le funzioni di cura del caregiver familiare, che si assume in proprio l'onere dell'assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente.

Il contributo economico non è in alcun modo retroattivo e la sua erogazione è altresì subordinata alla presentazione di dichiarazione (così come da modello di domanda ALLEGATO A), da parte del caregiver relativamente alla attività di cura del congiunto e alla conseguente ridotta capacità lavorativa.

Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda redatta secondo l'ALLEGATO A, potrà essere scaricata dal sito <http://www.comune.caulonia.rc.it/>.

Le domande debitamente compilate, dovranno pervenire entro il **30.06.2022**:

In modalità cartacea	all'Ufficio Protocollo del Comune di Caulonia – Via Brigida Posterino snc Caulonia Marina (RC)
In modalità telematica	<u>esclusivamente da PEC</u> all'indirizzo di posta elettronica protocollo.caulonia@asmepec.it . A tal fine farà fede la data e l'orario di consegna della PEC, secondo quanto attestato dai protocolli informatici ufficiali. Nell' oggetto della PEC dovrà essere riportato il Nome e Cognome del Caregiver e la seguente dicitura: <i>“Domanda di Contributo Fondo per il Sostegno del Ruolo di Cura ed Assistenza del Caregiver Familiare”.</i>

Non saranno ammesse modalità di presentazione delle istanze difformi da quanto previsto dal presente articolo. L'ATS di Caulonia non risponde di eventuali ritardi e/o disagi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'Allegato A compilato in ogni sua parte e sottoscritta, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/200 a cui andranno allegate:

1. **Certificazione ISEE del nucleo familiare del caregiver in corso di validità**, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi;
2. **Copia di un valido documento di identità del richiedente e dell'assistito** (se minorenne copia del documento, in corso di validità, dell'esercente la potestà genitoriale);
3. **Copia di certificazione medico legale** (L. 104/92 art. 3, co. 3), redatta dalla Commissione di accertamento Handicap che definisce la gravità della condizione e certifica la condizione di disabilità e di non autosufficienza;
4. **Copia di certificazione medica attestante la disabilità gravissima**, con condizione di dipendenza vitale da macchine e/o persone con necessità di assistenza certificata da struttura pubblica o dal medico di famiglia;
5. **Ogni altra documentazione ritenuta valida** ai fini della stesura della graduatoria.

Per la valutazione ai fini dell'accesso l'Ente erogatore terrà conto dell'I.S.E.E. calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Nel caso di I.S.E.E. calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli anagrafici si provvederà all'automatica archiviazione della domanda.

ART. 6 ESCLUSIONI

Il contributo economico è incompatibile con:

- altri interventi monetari erogati dagli ambiti territoriali sociali in favore delle disabilità.

Pertanto, occorre non essere beneficiario di interventi monetari correlati a:

- Progetti di Vita Indipendente;
- progetti “Dopo di Noi”;
- non essere caregiver di persone disabili assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie,

sociosanitarie ed assistenziali.

Saranno escluse le domande:

- che verranno presentate oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso;
- che risulteranno incomplete della documentazione richiesta;
- con modelli ISEE con difformità/omissioni;
- incomplete o prive della documentazione richiesta o contenenti atti e dichiarazioni mendaci.

Si rammenta che in caso di affermazioni false, rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle sanzioni stabilite dalla legge. Allo scopo verranno attivati i controlli dovuti; la dichiarazione I.S.E.E., allegata alla domanda potrà essere sottoposta a verifiche e controlli delle autorità competenti.

ART. 7 AMMISSIBILITÀ, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ai sensi della L.R. 23/2003 e alla legge 328/2000 e del D.M. del 26 settembre 2016, la presa in carico della persona in situazione di disabilità è realizzata all'interno delle prestazioni socio-sanitarie integrate.

Si accede al contributo mediante la presa in carico e valutazione (o, se necessario, rivalutazione per le persone già in carico ai servizi) della persona con disabilità o non autosufficiente, da effettuarsi presso gli appositi punti di accesso ai servizi sociosanitari degli ambiti territoriali.

Le condizioni cliniche e il bisogno della persona con disabilità o non autosufficiente valutate dall'equipe, nonché il livello di carico assistenziale/stress del Caregiver familiare, definisce il Progetto di Assistenza Personalizzato per la persona anziana o il Progetto di Vita per la persona con disabilità.

Scaduti i termini di presentazione delle domande, l'Ambito Territoriale Sociale di Caulonia effettua la verifica formale relativa alla completezza e adeguatezza della documentazione presentata.

È previsto l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. b) della Legge 241/90 e s.m.i. per sanare eventuali irregolarità amministrative della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed oneri del richiedente nel termine indicato dal Responsabile del Procedimento. Qualora nel predetto termine il richiedente non provveda a regolarizzare la domanda, la stessa sarà ritenuta inammissibile.

Successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze progettuali, si provvederà a nominare un'apposita Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze. Ai componenti della Commissione, compreso il Presidente, non spettano compensi.

La Commissione Tecnica, sulla base dei criteri indicati, procederà alla valutazione e stilerà una graduatoria.

La graduatoria sarà approvata con atto determinativo da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano entro 31.07.2022 e sarà trasmessa alla Regione Calabria e sarà pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Caulonia nel rispetto delle normative vigenti in materia di Privacy e tutela dei dati personali.

Il contributo verrà erogato, a seguito dell'invio delle risorse da parte della Regione Calabria, partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell'età maggiore del caregiver familiare.

In casi di risorse maggiori rispetto al numero delle istanze si potrà valutare la distribuzione delle risorse in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

ART. 8 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO.

Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è il L'ufficio di Piano della gestione Associata dell'ATS di Caulonia. La Responsabile del procedimento è Dott.ssa Sonia Bruzzese.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale vigente in materia.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e l'erogazione del beneficio presso il Comune di Caulonia in qualità di titolare e responsabile. I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di Caulonia in qualità

di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati. L'interessato ha, inoltre, diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

ART. 10 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente all'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Locri, in via esclusiva.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Allegati:

- Domanda "ALLEGATO A"

CAULONIA, 31 MAGGIO 2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Dr.ssa Sonia Bruzzese